

10% l'importo bloccato di 100 milioni) e della lettera dell'Amministrazione in data 8 marzo 1951 (con la quale veniva fatta riserva, al verificarsi della detta eventualità, di sottoporre l'argomento alla C.C.L.T.).

Da un esame obiettivo delle menzionate comunicazioni scambiate tra le parti risulta che la richiesta di revisione dei compensi oggi avanzata dall'arch. Broggi non è priva di fondamento. Decorre cioè tener conto che la determinazione dei compensi professionali può formare oggetto di patto tra le parti anche in deroga alla tariffa e che tali accordi sono anzi consueti nel caso di opere di rilevante valore. Nel caso in esame, non può negarsi che l'arch. Broggi non manifestò una totale e perfetta accettazione del compenso fissato dalla Amministrazione così come non può negarsi che l'Amministrazione stessa, in diretta replica alla richiesta dell'arch. Broggi, non escludesse la possibilità della revisione. Sotto tale aspetto potrebbe argomentarsi che l'accettazione del